

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

95° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
* LAURIA, <i>sottosegretario di Stato per le comunicazioni</i>	2
VEDOVATO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	2, 3, 4

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione.

VEDOVATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la Telecom Italia e la Telecom Italia Mobile (TIM) riscuotono gli importi derivanti dall'applicazione delle tariffe telefoniche emettendo, per ciascuna utenza, sei bollette bimestrali; per ciascuna di tali bollette viene addebitato a titolo di «spese spedizione fattura» un importo di 325 lire, oltre ad IVA del 20 per cento, pari ad un importo complessivo di 390 lire;

che la Telecom ha 25 milioni di utenze in rete fissa, mentre gli utenti TIM, in rete mobile, sono 18,5 milioni; ogni anno vengono quindi emessi 261 milioni di bollette con un aggravio a carico degli utenti di circa 102 miliardi di lire per le sole spese di spedizione della fattura; dedotta l'IVA, rimangono alle società telefoniche ogni anno quasi 85 miliardi;

che occorre verificare la correttezza di tale procedura d'addebito, in relazione al fatto che le spese di riscossione dei corrispettivi costituiscono per qualsiasi azienda un costo industriale già compreso nel corrispettivo della prestazione o del prodotto e dovrebbero quindi già essere comprese nella tariffa telefonica, come peraltro avviene per altre aziende fornitrici di servizi telefonici,

si chiede di conoscere se non si ritenga di esperire accertamenti al riguardo al fine di assicurare la più ampia tutela ai consumatori utenti del servizio telefonico.

(3-03660)

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Signor Presidente, con l'atto parlamentare in esame l'onorevole interrogante chiede se sia da considerare corretto l'addebito ai clienti delle spese di spedizione delle fatture telefoniche da parte delle società Telecom Italia e TIM.

In proposito, occorre precisare che la vigente convenzione – approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 – stabilisce che la società concessionaria, al fine della riscossione dei corrispettivi per i servizi offerti agli abbonati, emetta bollette periodiche da spedire al domicilio degli abbonati stessi, addebitando le relative spese postali nella misura prevista per le fatture commerciali aperte ferma re-

stando, per gli utenti, la possibilità di provvedere – senza addebito delle predette spese postali – al ritiro delle bollette presso gli uffici della società.

La società Poste italiane effettua il recapito delle bollette ai destinatari a fronte del pagamento, da parte delle società che gestiscono il servizio telefonico, delle tariffe previste per tali tipi di invii.

Le spese postali richieste dalle due citate società – Telecom Italia e TIM –, pertanto, non rientrano nei costi industriali, da tenere in considerazione ai fini della determinazione delle tariffe telefoniche, ma costituiscono parte delle spese generali e, come tali, non influiscono sulla manovra tariffaria.

Si deve rilevare, tuttavia, che ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1992, n. 318, la competenza a determinare i tetti dei prezzi in materia di telecomunicazioni spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la quale ha ritenuto l'operato delle concessionarie in parola pienamente conforme alla disciplina vigente.

Su tale interpretazione, peraltro, ha convenuto più volte anche il Ministero delle finanze in quanto tali spese vengono anticipate dalle società concessionarie dei servizi di telefonia fissa e mobile, come corrispettivo del servizio postale utilizzato, e successivamente addebitate al cliente per il servizio reso.

Conclusivamente, quanto richiesto dalle medesime società a titolo di «spese di spedizione fattura» non può essere considerato come un incremento tariffario non autorizzato e, pertanto, è conforme alla disciplina vigente in materia.

VEDOVATO. Signor Presidente, prendo atto del fatto che finalmente si fa chiarezza su un argomento sul quale da tempo vi era un'evidente incertezza. Tuttavia, pur dichiarandomi soddisfatto per la chiarezza che è stata fatta rispondendo a tale interrogazione, ritengo che in ogni caso, date le modificazioni intervenute sul mercato in questi anni, tale comportamento, dal punto di vista del rapporto con il cliente, dovrebbe essere autonomamente rivisto dalle società. Infatti, mi pare francamente originale sostenere che il costo industriale non tiene conto della riscossione dei corrispettivi.

Detto questo, ringrazio il sottosegretario Lauria per la risposta fornitami.

PRESIDENTE. Forse le è sfuggita una finezza, senatore Vedovato: se vogliono, gli utenti possono ritirare gratuitamente la bolletta presso gli uffici!

VEDOVATO. Non volevo infierire. Lei capisce, signor Presidente, che questa finezza si potrebbe qualificare in molti altri modi!

PRESIDENTE. Volevo soltanto che questo non sfuggisse agli atti. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,15.